



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multe e prescrizione

Autore: Redazione | 23/06/2017



Se arriva la cartella di pagamento la prescrizione della multa è di 5 anni dalla notifica.

Se hai ricevuto una cartella esattoriale perché hai dimenticato di pagare una **multa**, non hai più la possibilità di mettere in discussione il verbale con la contravvenzione, essendo ormai scaduti i termini del ricorso; però puoi sempre sperare nella **prescrizione**; prescrizione che, anche se decidi di non impugnare

neanche la cartella, è sempre di cinque anni. È quanto chiarito dal Tribunale di Firenze con una recente sentenza **[1]** che applica il principio di recente stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di prescrizione delle cartelle esattoriali **[2]**. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire quali sono le regole e le possibili relazioni tra **multe e prescrizione**.

Multa: che succede se non si paga

Ci sono 30 giorni dalla notifica della multa per fare ricorso al giudice di Pace e 60 per presentare il ricorso in via amministrativa, davanti al Prefetto. In quest'ultimo caso, qualora l'autorità rigetti la richiesta di annullamento inviata dall'automobilista, ci sono altri 30 giorni per impugnare l'ordinanza ingiunzione al giudice di Pace (leggi [Multa: che fare se il Prefetto rigetta il ricorso](#)). Il tutto è riassunto nel seguente schema:

| RICORSO | TERMINE | IN CASO DI RIGETTO |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Giudice di Pace | 30 giorni dalla notifica della multa | Appello (entro 30 giorni) |
| Prefetto | 60 giorni dalla notifica della multa | Ricorso al giudice di Pace (entro 30 giorni) |

Una volta decorsi 30 giorni dalla notifica della multa non è più possibile fare ricorso al giudice di Pace; decorsi invece 60 giorni dalla notifica è precluso anche il ricorso al Prefetto. Che succede, in questi casi, **se la multa non viene contestata**? Il verbale diventa definitivo, non può cioè più essere impugnato. A questo punto, l'ente cui fa capo l'autorità che ha elevato la contravvenzione (ad esempio il Comune se si tratta della polizia municipale) "iscrive a ruolo" il proprio credito e incarica l'Agente della riscossione del recupero delle somme. Recupero che avviene previa **notifica della cartella di pagamento**.

Un multa può essere richiesta entro massimo 5 anni dalla notifica del verbale

I termini di decadenza e di prescrizione della cartella

La cartella di pagamento va notificata non oltre 2 anni dall'iscrizione a ruolo del credito: è il cosiddetto **termine di decadenza**. Se viene superato tale termine la cartella è illegittima e non va pagata.

Inoltre la cartella deve essere ricevuta dall'automobilista entro e non oltre 5 anni dalla notifica della multa: è il cosiddetto **termine di prescrizione** (a riguardo leggi [Cartella Equitalia per multa: prescrizione e decadenza](#)). Anche in questo caso, qualora non venga rispettata questa scadenza, la cartella è illegittima e non va pagata.

Che succede se la cartella non viene impugnata?

Ci sono 30 giorni per impugnare la cartella davanti al giudice di Pace. I vizi che possono essere proposti non riguardano però la multa in sé (per la quale c'erano solo i due rimedi del ricorso nei 30 o nei 60 giorni rispettivamente al Giudice di Pace o al Prefetto, di cui abbiamo parlato prima). Ci si può opporre alla cartella solo per difetti della cartella stessa (ad esempio, vizi di notifica, omessa indicazione della motivazione o del responsabile del procedimento, omessa notificazione della contravvenzione, ecc.).

Se la cartella non viene notificata entro 2 anni dall'iscrizione a ruolo scatta la decadenza

Se la cartella esattoriale non viene impugnata diventa definitiva. Significa che non può più essere messa in discussione. Questo non toglie però che si possa far valere la prescrizione se decorrono cinque anni senza che l'agente della riscossione abbia sollecitato il pagamento oppure abbia avviato atti di pignoramento.

La prescrizione e la decadenza della

cartella

Come abbiamo detto sopra, la cartella di pagamento per multe stradali deve rispettare due termini: quello di **prescrizione di 5 anni** (che però può essere interrotto e fatto decorrere da capo attraverso dei solleciti di pagamento o con l'avvio dell'esecuzione forzata) e quello di **decadenza di 2 anni**. Cerchiamo di capire meglio come funzionano.

La decadenza di 2 anni

La prima notifica della cartella deve avvenire entro 2 anni dall'iscrizione a ruolo dell'importo, iscrizione fatta dall'ente titolare del credito. Si tratta dell'atto con cui viene conferita ufficialmente delega all'Agente della riscossione al recupero delle somme. Se questo termine non viene rispettato non c'è modo di farlo più rivivere o interrompere; per cui la cartella è nulla.

La prescrizione di 5 anni

Tuttavia, se il termine di decadenza viene rispettato (e quindi la prima cartella viene notificata entro 2 anni dall'iscrizione a ruolo) ciò non toglie che si possa verificare successivamente la prescrizione. Se infatti, dopo la notifica della cartella, l'Agente per la riscossione non avvia alcun procedimento né spedisce solleciti, decorsi 5 anni la cartella è prescritta e non c'è più modo di farla rivivere. Se però, nell'arco di questi 5 anni, il debitore riceve una nuova intimazione di pagamento, un preavviso di fermo auto o un pignoramento, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere un nuovo termine di 5 anni.

La prescrizione non muta se la cartella diventa definitiva

Il chiarimento fornito dalle Sezioni Unite nello scorso mese di novembre [2] è servito a togliere ogni dubbio in merito alla **prescrizione delle cartelle esattoriali per multe**. Secondo la Corte, anche quando la cartella non viene impugnata nei 30 giorni, e quindi diventa definitiva, il termine di prescrizione non muta e resta sempre di 5 anni. Questa precisazione è stata necessaria per rigettare la tesi sostenuta da Equitalia secondo cui, una volta divenuta definitiva, la cartella sarebbe equiparabile a una sentenza e, come questa, avrebbe una

prescrizione di 10 anni. La Cassazione invece ritiene che la cartella divenuta definitiva non muta la sua natura e resta pur sempre un atto amministrativo (non giudiziale).

La prescrizione se la cartella viene impugnata

Diversa la soluzione se la cartella di pagamento per multe viene impugnata e il giudice rigetta il ricorso. In tale ipotesi, l'ordine di pagamento non è più l'atto amministrativo - ossia la cartella - ma l'atto giudiziario, la sentenza del giudice. In questo caso la prescrizione dura 10 anni e non più 5. Quindi, una volta pubblicata la sentenza, l'Agente della riscossione ha 10 anni per chiedere i soldi all'automobilista.

Prescrizione e decadenza a confronto

In sintesi, se la cartella esattoriale viene notificata:

- dopo 5 anni dalla violazione al codice della strada, senza che prima siano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione, la multa è prescritta e la cartella è nulla perché ha ad oggetto un credito estinto;
- dopo due anni dalla consegna del ruolo a Equitalia, la cartella è nulla ma, se non sono ancora passati 5 anni dalla violazione o se comunque la multa non è ancora prescritta, la somma è ancora dovuta.

Note

[1] Trib. Firenze, sent. n. 1787/2017. [2] [Cass. sent. n. 23397/16 del 17.11.2016.](#)

Sentenza

Tribunale Firenze sentenza del 18 maggio 2017 n. 1787 LA SENTENZA C. D. L. COMUNE DI F. COMUNE DI P. COMUNE DI B. A R. EQUITALIA CENTRO SPA Oggi 18 maggio 2017 ad ore 9,00 ATTORE/I TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. tra e Sentenza n. 1787/2017 CONVENUTO/I innanzi al dott. Stefania Salmoria, sono comparsi: Per C. D. L. l'avv. ... Per COMUNE DI F. l'avv. ..., oggi sostituito dall'avv. ... Per COMUNE DI P. l'avv. ..., oggi sostituito dall'avv. ... Per EQUITALIA CENTRO SPA l'avv. ..., oggi sostituito dall'avv. ... Per COMUNE DI B. A R. nessuno è comparso L'Avv. ... conclude come da note conclusive depositate. L'Avv. ... conclude come da note conclusive. L'Avv.

... conclude come da comparsa di risposta. L'Avv. ... conclude come da comparsa di risposta. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti. Dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Verbale chiuso alle ore 9,07. Il Giudice dott. Stefania Salmoria Alle ore 16,01 il giudice dà lettura della sentenza. Nessuno è presente. Si deposita in cancelleria.

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ... promossa da: C. D. L., con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in FIRENZE presso il difensore ATTORE/I contro COMUNE DI F., con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in FIRENZE presso il difensore COMUNE DI P., con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in FIRENZE presso il difensore EQUITALIA CENTRO SPA, con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in MILANO presso il difensore COMUNE DI B. A R. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione C. D. L. proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ..., notificata in data 17.11.2015, con la quale il Servizio Riscossione Tributi- Equitalia Centro S.p.A intimava il pagamento della somma di complessivi € 49.478,64. In particolare, l'attrice contestava le seguenti cartelle esattoriali, tutte riferite a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada: - cartella n. ... di €. 4.648,45 - Ente impositore Comune di F.; - cartella n. ... di €. 2.885,40 - Ente impositore Comune di F.; - cartella n. ... di €. 332,69 - Ente impositore Comune di P.; - cartella n. ... di €. 616,53 - Ente impositore Comune di B. a R. Con il primo motivo di opposizione, l'attrice adduceva l'intervenuta prescrizione delle contravvenzioni sottese all'emissione delle suddette cartelle esattoriali per difetto di notifica dei relativi verbali e, comunque, la prescrizione dell'azione, essendo decorsi cinque anni dalle date di presunta notifica riportate nell'intimazione di pagamento, in mancanza di successivi atti interruttivi. CONVENUTO/I Con il secondo, terzo e quarto motivo, l'attrice lamentava la mancata notifica dei verbali e delle relative cartelle esattoriali, evidenziando come l'onere probatorio dell'avvenuta notifica ricadesse sulle Amministrazioni comunali citate in giudizio e richiamando le regole vigenti in caso di notifica mediante consegna a persona diversa dal destinatario dettate dall'art. 139 c.p.c. Infine, con il quinto motivo, l'opponente eccepeva la decadenza delle Amministrazioni comunali dalla notifica delle rispettive cartelle di pagamento ai sensi degli artt. 17 c. 3 e 25 del D.P.R. n. 602/73. Si costituivano ritualmente in giudizio il Comune di F. ed il Comune di P. Si costituiva altresì Equitalia Centro S.p.A., la quale eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti sottesi alle cartelle di pagamento, l'inammissibilità

dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto il difetto o la nullità della notifica dei verbali di contravvenzione avrebbero dovuto essere impugnati ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81, nel termine di cui all'art. 205 C.d.S., nonché la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in riferimento alle contestazioni circa le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento formulate dall'attrice. Nessuno si costituiva per il Comune di B. a R., che era dichiarato contumace. Il giudice del cautelare rigettava la richiesta di sospensione del titolo esecutivo e del procedimento di iscrizione dell'ipoteca. La causa, istruita mediante produzioni documentali, era rinviata per discussione orale e pronuncia di sentenza contestuale. * C. D. L. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 e dell'art. 617 c.p.c., assumendo che i verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada posti a base della cartella di pagamento opposta non le erano mai stati notificati. Equitalia ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'attrice avrebbe dovuto proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Circa il mezzo idoneo a censurare il difetto di notifica dei verbali di accertamento di violazioni al CdS, sussistono due contrapposti orientamenti della Suprema Corte. Secondo la Sezione II Civile "l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente di riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, C.d.S. (circostanza che determina l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per violazione, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 201 C.d.S., e comunque impedisce al verbale di acquisire il valore di titolo esecutivo che ne giustifica l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S), costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo (dovendosi considerare che l'opposizione è in tal caso proponibile ""nelle forme ordinarie"", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999, che esclude l'applicabilità ai crediti non tributari dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, e cioè della disposizione che impedisce la proposizione delle opposizioni ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nella riscossione esattoriale), e pertanto non è soggetta a termini". Secondo la Sezione III Civile, "la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque (ri)qualificata come opposizione ""recuperatoria"" ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto -le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi della sua formazione, quando il soggetto passivo del titolo non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in

modo da poter reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, al cui utilizzo il soggetto è ammesso allorché riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini-, onde, se la parte ha conoscenza del preteso titolo soltanto con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel relativo termine, e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con cui non si possono dedurre i fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo". La controversa questione risulta ad oggi essere stata rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

Nel caso di specie, l'adesione all'uno o all'altro orientamento è di fatto priva di interesse, poiché, a ritenere esperibile il mezzo previsto dall'art. 22 L. n. 689/81, la presente opposizione sarebbe inammissibile. Ove, invece, si ritenesse corretto il mezzo proposto, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di opposizione sarebbero infondati. Infatti, le cartelle esattoriali n. ..., n. ... e n. ... risultano ritualmente notificate all'opponente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della legge 890/1982 (cfr. docc. 1, 2, 3 fasc. Equitalia) Ugualmente risulta per la cartella n. ... (doc. 1 fasc. Comune di P.). Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Equitalia, allorché si deduca un vizio di notifica della cartella esattoriale, come nella fattispecie (cfr., sul punto, Cass. n. 594/2016).

Quanto al primo motivo di opposizione, di recente le SU della Corte di Cassazione hanno affermato che "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (Cass. SU n. 23397 del 17/11/2016). Facendo applicazione di tale principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. E' pacifico, infatti, che il termine quinquennale di prescrizione, applicabile in tema di

sanzioni amministrative, è stato interrotto con la notifica delle cartelle esattoriali richiamate nel provvedimento oggetto di opposizione e che avverso tali cartelle non è stata proposta impugnazione. Ne deriva che il diritto alla riscossione delle somme indicate nella comunicazione notificata alla opponente il 15.11.2015 è estinto per intervenuta prescrizione, essendo oramai decorso il termine di cinque anni decorrente dalle date di notifica delle cartelle esattoriali impugnate, ovvero : - 6.5.2009 per la cartella n. ...; - 18.2.2010 per la cartella n. ...; - 17.6.2010 per la cartella n. ... e per la cartella n. ... L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende superfluo l'esame del quinto motivo. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Equitalia e si liquidano come in dispositivo; nei confronti delle altre parti vengono compensate, dal momento che l'accoglimento dell'opposizione è dipeso da ritardi commessi dall'Agente di riscossione. Nulla per le spese tra l'opponente e il Comune di B. a R., non essendo quest'ultimo costituito in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie il primo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiara che Equitalia Centro S.p.A. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, ad iscrivere ipoteca, in riferimento agli importi di cui alle cartelle n. ..., n. ..., n. ... e n. ... per intervenuta prescrizione; - condanna Equitalia Centro S.p.A. a rifondere a C. D. L. le spese del giudizio, che liquida in € 3.235,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio € 740,00 per la fase introduttiva € 1.620,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge; - compensa integralmente le spese del giudizio tra l'opponente ed il Comune di F. e tra l'opponente ed il Comune di P. Firenze, 18 maggio 2017 Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria